



COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles,  
SG-Grefe(2019) D/

RAPPRESENTANZA PERMANENTE  
DELL' ITALIA PRESSO  
L'UNIONE EUROPEA  
Rue du Marteau, 9-15  
1000 BRUXELLES  
BELGIQUE

**Oggetto: Costituzione in mora complementare – Infrazione n. 2011/2026**

Il Segretariato generale La invita a trasmettere al Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale la lettera in allegato.

Per il Segretario generale,

Robert ANDRECS

All.: C(2019) 1292 final

IT



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 7.3.2019

2011/2026

C(2019) 1292 final

Signor Ministro,

in seguito alla prima lettera di costituzione in mora inviata al Suo governo il 15 marzo 2011 [rif. SG(2011)D/3976] e alla lettera di costituzione in mora complementare inviata il 26 settembre 2013 [rif. C(2013)6086], mi permetto di richiamare nuovamente la Sua attenzione su alcuni aspetti del quadro legislativo e normativo italiano in relazione alle concessioni idroelettriche, che potrebbero porre problemi di incompatibilità con l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE e con il diritto alla libertà di stabilimento garantito dall'articolo 49 del TFUE.

## **I. I fatti**

Da diversi anni tra la Commissione e le autorità italiane si discute in relazione al sistema italiano riguardante le concessioni idroelettriche, inizialmente nel contesto della procedura di infrazione 2002/2282. Le preoccupazioni della Commissione nel contesto di detta procedura si riferivano in particolare alle disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (cosiddetto "decreto Bersani"), che accordava un trattamento preferenziale ai concessionari uscenti alla scadenza delle concessioni idroelettriche e concedeva agli stessi proroghe automatiche. Detta procedura era stata chiusa con l'adozione della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che disponeva tra l'altro l'indizione di procedure di selezione per l'aggiudicazione di concessioni idroelettriche, unitamente ad una misura transitoria una tantum che prevedeva proroghe di dieci anni delle concessioni in corso al fine di assicurare un lasso di tempo sufficiente per l'indizione e il completamento delle pertinenti procedure di selezione.

Le disposizioni pertinenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono però state dichiarate illegittime da una sentenza della Corte costituzionale italiana, che ha ritenuto la legge irragionevole e in contraddizione con le finalità dichiarate di liberalizzazione e integrazione del mercato europeo. È stato successivamente adottato il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha concesso proroghe di durata compresa tra 5 e 12 anni per le concessioni idroelettriche.

Onorevole Enzo Moavero Milanesi  
Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale  
P.le della Farnesina 1  
I - 00194 Roma

La Commissione ha espresso obiezioni alle disposizioni della legge del 2010 con una prima lettera di costituzione in mora inviata alle autorità italiane il 15 marzo 2011 [rif. SG(2011)D/3976] nel contesto della presente procedura di infrazione.

Una seconda sentenza della Corte costituzionale italiana ha peraltro dichiarato l'incostituzionalità anche delle disposizioni contestate della legge 30 luglio 2010, n. 122. Le conclusioni della Corte si basavano sulle stesse considerazioni esposte nella sentenza precedente.

È stato successivamente adottato il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134. Il 26 settembre 2013 la Commissione ha inviato alle autorità italiane una lettera di costituzione in mora complementare [rif. C(2013)6086] per contestare sia la proroga automatica delle concessioni sia il livello dell'indennizzo dovuto dal concessionario subentrante al concessionario uscente.

Dopo l'invio della lettera di costituzione in mora complementare sono continuati gli scambi di comunicazioni tra la Commissione e le autorità italiane, in particolare in relazione all'importo dell'indennizzo dovuto al concessionario uscente qualora una concessione venga aggiudicata, alla scadenza, a un diverso operatore.

In considerazione del notevole tempo intercorso e della mancanza di progressi, il 12 luglio 2018 i servizi della Commissione hanno inviato una lettera amministrativa alle autorità italiane chiedendo informazioni sullo stato delle concessioni la cui scadenza era prevista per la fine del 2017; la Commissione chiedeva in particolare se tali concessioni fossero state prorogate e, in tal caso, per quale periodo, nonché un'indicazione della base giuridica delle proroghe.

Con due lettere distinte del 19 novembre e del 14 dicembre 2018 le autorità italiane hanno risposto alla lettera amministrativa di cui sopra, evidenziando che le disposizioni nazionali contestate dalla Commissione nella lettera di costituzione in mora complementare del 26 settembre 2013 erano ancora in vigore e che in tutte le regioni e province vi erano 52 concessioni scadute alla data del 31 dicembre 2017. Di queste, 51 (presenti in 12 regioni o province autonome) erano state oggetto di proroghe tecniche fino al completamento/all'entrata in vigore di un nuovo quadro normativo volto a definire le modalità di selezione dei nuovi concessionari. Alcune di tali proroghe erano "tacite", mentre altre erano state concesse in base a disposizioni normative nazionali o regionali vigenti:

- nella regione Abruzzo, il 31 dicembre 2017 erano scadute 4 concessioni, tutte oggetto di "proroghe tecniche tacite";
- nella regione Friuli Venezia Giulia, il 31 dicembre 2017 erano scadute 2 concessioni; una era stata oggetto di "proroga tecnica tacita", mentre l'altra era stata prorogata fino al 30 giugno 2024 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 novembre 2014 (già citato);
- nella regione Lazio, il 31 dicembre 2017 erano scadute 7 concessioni, tutte oggetto di "proroghe tecniche tacite";
- nella regione Liguria, il 31 dicembre 2017 era scaduta 1 concessione oggetto di "proroga tecnica tacita";
- nella regione Lombardia, il 31 dicembre 2017 erano scadute 17 concessioni, che hanno tutte ricevuto "proroghe tecniche" in base all'articolo 56 bis della legge

regionale n. 26/2003 al fine di proseguire le attività "a titolo provvisorio" fino a quando la regione indirà le procedure di selezione per l'aggiudicazione di nuove concessioni;

- nella regione Molise, il 31 dicembre 2017 era scaduta 1 concessione oggetto di "proroga tecnica tacita";
- nella regione Piemonte, il 31 dicembre 2017 erano scadute 9 concessioni, tutte oggetto di "proroghe tecniche tacite";
- nella regione Toscana, il 31 dicembre 2017 era scaduta 1 concessione oggetto di "proroga tecnica" fino al 31 dicembre 2020. Data la natura "tecnica" della proroga non è stata indicata una specifica base giuridica;
- nella regione Umbria, il 31 dicembre 2017 erano scadute 2 concessioni, entrambe oggetto di "proroghe tecniche tacite";
- nella regione Valle d'Aosta, il 31 dicembre 2017 erano scadute 2 concessioni, entrambe oggetto di "proroghe tecniche" fino al 31 dicembre 2022. Data la natura "tecnica" delle proroghe non è stata indicata una specifica base giuridica;
- nella regione Veneto, il 31 dicembre 2017 erano scadute 2 concessioni, entrambe oggetto di "proroghe tecniche tacite".

Con lettera del 18 febbraio 2019, le autorità italiane hanno informato la Commissione che il quadro legislativo per le concessioni idroelettriche in Italia era stato modificato dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, di modifica del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 ed entrato in vigore il 13 febbraio 2019.

#### *Province autonome di Trento e Bolzano*

Le province autonome di Trento e Bolzano godono di un ampio grado di autonomia per quanto riguarda le concessioni per l'uso delle risorse idriche al fine di generare elettricità.

Nel contesto della procedura di infrazione 1999/4902 la Commissione aveva contestato le disposizioni applicabili in queste province, che contenevano limitazioni analoghe a quelle applicabili nel resto d'Italia. Detta procedura di infrazione era stata chiusa parallelamente alla procedura di infrazione 2002/2282.

La Commissione ha successivamente contestato le disposizioni applicabili nelle due province autonome nel contesto della presente procedura di infrazione, inserendole nella lettera di costituzione in mora complementare del 26 settembre 2016:

- le disposizioni della legge provinciale della provincia di Bolzano del 20 luglio 2006, n. 7, prevedevano proroghe di cinque anni delle concessioni idroelettriche scadute il 31 dicembre 2010 e per le quali non erano ancora state concluse le pertinenti procedure di selezione per l'aggiudicazione di nuove concessioni;
- la Commissione ha anche ricevuto segnalazioni relative alle disposizioni applicabili nella provincia autonoma di Trento. I commi da 15 *ter* a 15 *decies* della legge provinciale del 6 marzo 2006, n. 4, dispongono proroghe di 10 anni delle concessioni idroelettriche.

A quanto risulta dalla lettera delle autorità italiane del 14 dicembre 2018, nella provincia autonoma di Bolzano il 31 dicembre 2017 erano scadute quattro concessioni, che hanno tutte ricevuto "proroghe tecniche" al massimo fino al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (D.P.R. n. 670/1972).

Per quanto riguarda la provincia autonoma di Trento, la risposta delle autorità italiane in data 14 dicembre 2018 indicava che nessuna concessione idroelettrica era scaduta nella provincia autonoma di Trento il 31 dicembre 2017. Rimane comunque la possibilità, ai sensi delle disposizioni vigenti, che in tale provincia autonoma siano accordate ulteriori proroghe alle concessioni idroelettriche senza procedura di selezione.

Nel 2016, il 67 % dell'energia prodotta da fonti rinnovabili in Italia era di origine idroelettrica. In Europa l'Italia è tra i primi tre produttori di energia idroelettrica, insieme a Francia e Spagna, con una capacità installata attuale di circa 18 092 MW. Il potenziale delle risorse idroelettriche in Italia è utilizzato al 95 % circa ed è stato raggiunto il limite massimo di sfruttamento possibile. La strategia energetica nazionale dell'Italia del 2017 stabilisce che l'obiettivo del 28 % del consumo nazionale totale proveniente da energie rinnovabili (delle quali l'energia idroelettrica costituisce un componente importante) sia raggiunto entro il 2030.

## **II. Contesto giuridico**

### *Contesto giuridico nazionale*

L'articolo 11 *quater* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, stabilisce quanto segue:

#### *Articolo 11 quater*

##### *Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.*

*1. Al fine di definire una disciplina efficiente e coerente con le disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea in tema di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, di cui all'articolo 6, comma 2, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775:*

*a) all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:*

*"1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza compenso, in proprietà delle regioni, in stato di regolare funzionamento. In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui ai commi seguenti, è riconosciuto al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, commi secondo e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al netto*

*dei beni ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del presente articolo, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della regione.*

*1 bis. Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al comma 1 ter, lettera d):  
[...]*

*1 ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:*

*[...]*

*d) la previsione che l'eventuale indennizzo è posto a carico del concessionario subentrante;*

*[...]*

*n) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, nel rispetto del codice civile, secondo i seguenti criteri:*

*1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni si procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a cura ed onere del proponente;*

*2) per i beni immobili dei quali il progetto proposto prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo il cui valore è determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla base di attività negoziale tra le parti;*

*3) i beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto;*

*[...]*

*1 quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 dicembre 2021, sono individuate le modalità e le procedure di assegnazione applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio, da parte della regione interessata, delle procedure di cui al primo periodo; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in applicazione dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, procede in via sostitutiva, sulla base della predetta disciplina, all'assegnazione delle concessioni,*

*prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisita al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166.*

[...]

*1 sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni che non abbiano già provveduto disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità, le condizioni, la quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a carico del concessionario uscente, per la prosecuzione, per conto delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.*

[...]

L'articolo 4 del decreto ministeriale 6 novembre 2014, sulla rimodulazione degli incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico spettanti ai soggetti che aderiscono all'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2014, stabilisce quanto segue:

#### *Articolo 4*

*Disposizioni specifiche per i produttori che aderiscono alla rimodulazione degli incentivi*

*1. Ai fini della verifica di coerenza tra la nuova durata del periodo di incentivazione ed eventuali prescrizioni di ordine temporale contenute nei titoli abilitativi rilasciati per la costruzione e l'esercizio degli impianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il GSE comunica alle regioni e agli enti locali che hanno rilasciato i predetti titoli l'elenco dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di rimodulazione e gli estremi dei relativi titoli abilitativi. Le regioni e gli enti locali, ciascuno per la parte di competenza, adeguano alla durata dell'incentivo, come rimodulata ai sensi del presente decreto, la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.*

[...]

L'articolo 13 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, riguardante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce quanto segue:

*1) Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, le province disciplinano con legge provinciale le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di*

*ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge provinciale disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario.*

[...]

*6) Le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, sono prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data. Le province e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale di cui al comma 1.*

*Disposizioni a livello della provincia autonoma di Trento*

I commi da 15 *ter* a 15 *decies* dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, introdotti dall'articolo 44 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, (legge di bilancio per il 2008) dispongono quanto segue:

[...]

*15 ter. In sede di prima applicazione della legge che approva questo comma le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, in essere alla data di entrata in vigore del medesimo comma, sono prorogate per un periodo di dieci anni rispetto alla data di scadenza determinata ai sensi delle norme vigenti, a condizione che il concessionario presenti alla Provincia domanda di proroga della concessione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta provinciale di cui alla lettera f) del comma 15 quater, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo comma 15 quater. Per periodo di proroga, in questo articolo si intende:*

*a) per le concessioni rilasciate ad Enel s.p.a. e agli altri soggetti di cui al comma 15 dell'articolo 1 bis del D.P.R. n. 235 del 1977, il periodo temporale intercorrente tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2020;*

*b) per le altre concessioni, il periodo temporale di dieci anni decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza della concessione, quale risultante dal rispettivo provvedimento di concessione.*

### **III. Disposizioni pertinenti del diritto dell'UE**

L'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/123/CE (direttiva sui servizi) definisce un "servizio" come "qualsiasi attività economica non salariata di cui all'articolo 50 del trattato fornita normalmente dietro retribuzione."

L'articolo 4, punto 6, della direttiva sui servizi definisce un "regime di autorizzazione" come *"qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere una decisione formale o una decisione implicita relativa all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio."*

A norma dell'articolo 9 della direttiva sui servizi, *"gli Stati membri possono subordinare l'accesso ad un'attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione soltanto se [...] il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei confronti del prestatore, la necessità di un regime di autorizzazione è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale [e] l'obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva."*

L'articolo 10 della direttiva sui servizi dispone che *"[i] regimi di autorizzazione devono basarsi su criteri che [...] devono essere non discriminatori; giustificati da un motivo imperativo di interesse generale; commisurati all'obiettivo di interesse generale; chiari e inequivocabili; oggettivi; resi pubblici preventivamente; trasparenti e accessibili."*

L'articolo 12 della direttiva sui servizi dispone quanto segue:

*"Selezione tra diversi candidati*

*1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.*

*2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.*

*3. Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario."*

L'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce quanto segue:

*"Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.*

*La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali."*

L'articolo 57 del TFUE (ex articolo 50 del trattato) recita:

*"Ai sensi dei trattati, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.*

*I servizi comprendono in particolare:*

*a) attività di carattere industriale;*

*b) attività di carattere commerciale;*

*c) attività artigiane;*

*d) attività delle libere professioni."*

#### **IV. Valutazione**

La gestione di centrali idroelettriche per la generazione di energia idroelettrica costituisce un servizio fornito dietro retribuzione ai sensi della direttiva sui servizi 2006/123/CE e del trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE). Tale servizio figura nel regolamento (CE) n. 213/2008 relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) con il codice 65410000 (gestione di una centrale elettrica).

#### Direttiva sui servizi

Nell'ambito della direttiva sui servizi il capo III, sezione 1, riguarda le autorizzazioni. Considerata l'ampia definizione dei regimi di autorizzazione di cui all'articolo 4, punto 6, della direttiva sui servizi, le concessioni rilasciate nel quadro giuridico italiano relativo alle centrali idroelettriche si qualificano come autorizzazioni ai sensi della direttiva sui servizi e non come concessioni ai sensi della direttiva 2014/23/UE.

La Commissione non sostiene che le procedure italiane di autorizzazione per la gestione di centrali idroelettriche violino gli articoli 9 e 10 della direttiva sui servizi. Essa non dispone di informazioni tali da suscitare attualmente dubbi sulla conformità del regime italiano di autorizzazione alle suddette disposizioni della direttiva sui servizi.

Nel contesto del capo III, sezione 1, della direttiva sui servizi, l'articolo 12 si applica alle autorizzazioni per attività caratterizzate dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili. Spingendosi oltre la portata generale della disciplina riguardante le autorizzazioni a norma degli articoli 9 e 10 della direttiva sui servizi, tale disposizione riguarda attività per le quali il numero di autorizzazioni disponibili è limitato data la scarsità di cui sopra.

L'articolo 12 della direttiva sui servizi si applica alle autorizzazioni per la gestione delle centrali idroelettriche. Tali centrali non possono essere costruite (e successivamente gestite) in gran numero sulla stessa massa d'acqua, in quanto esistono condizioni specifiche per la loro attività e l'impatto ambientale degli impianti limita la possibilità di erigere centrali analoghe in prossimità di quelle esistenti. Le dighe hanno un ampio bacino di raccolta, con notevole impatto ecologico, nel quale non è possibile erigere altre centrali idroelettriche. Le centrali agiscono inoltre anche sulle masse d'acqua modificandone il livello e il flusso idrico (oltre alla velocità) e hanno ripercussioni sulla fauna e sulla flora rivierasche, ponendo così limiti alla fattibilità della gestione di altri

impianti idroelettrici inerenti alla stessa massa d'acqua anche al di fuori del bacino di raccolta.

Stante quanto precede, il numero di autorizzazioni disponibili per la costruzione e la gestione di centrali idroelettriche è limitato dalla scarsità delle risorse naturali e dalle caratteristiche tecniche necessarie per la generazione di tale energia. Un regime di autorizzazione che riguardi le centrali idroelettriche deve quindi essere conforme all'articolo 12 della direttiva sui servizi.

Il capo III, sezione 1, della direttiva sui servizi, di cui fa parte l'articolo 12, è applicabile alle "situazioni puramente interne"<sup>1</sup>. Non è quindi necessario ravvisare un elemento transfrontaliero nel caso in questione affinché sia possibile dedurre che la disposizione è stata violata.

Il regime di concessioni idroelettriche in Italia deve rispettare le condizioni stabilite all'articolo 12 della direttiva sui servizi. Il quadro giuridico relativo all'energia idroelettrica in Italia si basa su concessioni per l'uso delle risorse idriche al fine di generare energia idroelettrica. I commi 1 *ter* e 1 *quater* dell'articolo 12 del decreto-legge 16 marzo 1999, n. 79, modificato dall'articolo 11 *quater* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (nel seguito "articolo 12 del decreto-legge 16 marzo 1999, n. 79") dispongono che le regioni disciplinino con legge le modalità e le procedure di aggiudicazione delle concessioni idroelettriche al massimo entro il 31 marzo 2020. Tali concessioni avranno una durata compresa tra 20 e 50 anni in funzione della complessità del progetto proposto e degli investimenti ritenuti necessari. Le procedure di selezione devono quindi essere avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale pertinente.

Il diritto di uso di un'adeguata risorsa idrica è indispensabile per l'accesso all'attività di generazione di energia idroelettrica o per il suo esercizio. Poiché a norma del diritto italiano è necessaria una concessione per l'uso delle risorse idriche al fine di generazione di energia idroelettrica, il regime di autorizzazione disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 16 marzo 1999, n. 79, e qualsiasi regime da esso derivato a livello regionale costituiscono regimi di autorizzazione ai sensi della direttiva sui servizi, perché costituiscono atti formali, qualunque sia la loro qualificazione nel diritto nazionale, che i prestatori devono ottenere dalle autorità nazionali competenti al fine di poter esercitare la loro attività economica<sup>2</sup>.

#### *La proroga automatica delle concessioni idroelettriche*

L'articolo 12 della direttiva sui servizi specifica che, quando sono soddisfatte le condizioni per la sua applicazione, devono essere indette procedure di selezione che presentino garanzie di imparzialità e di trasparenza e prevedano, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio delle procedure e del loro svolgimento e completamento. Esso specifica inoltre che le autorizzazioni disciplinate dalla disposizione in questione non possono prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore la cui autorizzazione sia scaduta. I principi di imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità si applicano in maniera identica al rinnovo delle autorizzazioni esistenti. Inoltre le autorizzazioni a norma dell'articolo 12 della direttiva sui servizi sono rilasciate per una durata limitata adeguata.

---

<sup>1</sup> Sentenza del 30 gennaio 2018 nelle cause riunite C-360/15 e C-31/16 *Visser*, EU:C:2018:44, punto 108.

<sup>2</sup> Sentenza del 14 luglio 2016, *Promoimpresa* C-458/14 e C-67/15, EU:C:2016:558, punto 41.

Le disposizioni in vigore immediatamente prima dell'adozione delle ultime modifiche dell'articolo 12 del decreto-legge 16 marzo 1999, n. 79<sup>3</sup>, stabilivano la proroga automatica delle concessioni idroelettriche al massimo fino al 31 dicembre 2017. Anche dopo tale data però le autorità italiane hanno continuato a concedere proroghe "tecniche", nella maggior parte dei casi in modo tacito. In almeno un caso, nella regione Friuli Venezia Giulia, la proroga non è stata concessa in modo tacito ma in base all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 novembre 2014. Tale disposizione stabilisce che, nel caso di determinati impianti (tra cui le centrali idroelettriche) che ricevono incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili, la durata delle autorizzazioni corrispondenti deve essere adeguata per coprire la durata completa degli incentivi, ai fini della "coerenza" tra i due periodi.

L'articolo 12 del decreto-legge 16 marzo 1999, n. 79, stabilisce il quadro generale per l'indizione delle procedure di selezione per l'aggiudicazione di concessioni idroelettriche. Esso dispone che le regioni disciplinino con legge il quadro normativo per l'aggiudicazione delle concessioni idroelettriche al massimo entro il 31 marzo 2020. Le regioni devono indire tali procedure entro due anni e quindi al massimo entro il 31 marzo 2022. Le autorità a livello nazionale devono anche stabilire le disposizioni per l'indizione delle procedure di selezione qualora le regioni omettano tale adempimento. Sebbene tali disposizioni debbano essere adottate entro il 31 dicembre 2021, in tali casi non è indicato un riferimento temporale preciso per l'indizione delle procedure. Infine, il comma 1 *sexies* dell'articolo 12 del decreto-legge 16 marzo 1999, n. 79, dispone che per le concessioni idroelettriche in scadenza entro il 31 dicembre 2023 le regioni stabiliscano, entro un anno dall'entrata in vigore di tale comma, le modalità e le condizioni per il proseguimento dell'attività per conto delle regioni stesse, dopo la scadenza delle concessioni pertinenti. Tale proseguimento dell'attività riguarda il periodo necessario per il completamento delle procedure di selezione, entro il termine del 31 dicembre 2023.

Le recenti modifiche pertanto ritardano l'indizione delle procedure di selezione in alcuni casi fino al 2023. Le modifiche vanno considerate nel contesto dei notevoli ritardi, che ammontano a diversi anni, nell'indizione delle procedure di selezione, caratterizzati da ripetute proroghe automatiche accordate alle concessioni idroelettriche in scadenza.

Per quanto riguarda le province autonome di Trento e Bolzano, il comma 1 *octies* dell'articolo 12 del decreto-legge 16 marzo 1999, n. 79, stabilisce che tale articolo lascia impregiudicati i poteri delle province autonome di Trento e Bolzano. L'articolo 13, comma 1, del D.P.R. n. 670/1972 sullo statuto speciale del Trentino-Alto Adige stabilisce che le province disciplinano diversi aspetti relativi alle modalità e alle procedure di assegnazione delle concessioni idroelettriche, compresa la loro durata. Il comma 6 dello stesso articolo specifica invece che le concessioni idroelettriche accordate nelle due province autonome con un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022 sono prorogate per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data.

In base alla lettera delle autorità italiane del 14 dicembre 2018, alla fine del 2017 nella provincia di Bolzano sono scadute 4 concessioni, che sono state tutte oggetto di "proroghe tecniche" al massimo fino al 31 dicembre 2022.

---

<sup>3</sup> Articolo 12 del decreto-legge 16 marzo 1999, n. 79, modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

Prorogando automaticamente le pertinenti concessioni, le autorità italiane hanno omesso di indire le procedure di selezione richieste dall'articolo 12 della direttiva sui servizi. Tali proroghe concedono inoltre un vantaggio ai titolari delle concessioni in corso, perché permettono loro di continuare ad avvalersi delle concessioni senza dover partecipare a una procedura di selezione indetta a tempo debito. In tale contesto, le proroghe automatiche impediscono ad altre imprese, in particolare a quelle di altri Stati membri, per un periodo di tempo definito, di fare domanda per ottenere le pertinenti concessioni idroelettriche. Di conseguenza lo stabilimento di imprese straniere è ostacolato e/o reso impossibile.

In Italia le concessioni sono state aggiudicate per un periodo di durata compresa tra 20 e 30 anni, in funzione degli investimenti necessari. Tuttavia, indipendentemente dalla questione se una durata così lunga sia giustificata in ogni caso, il fatto che gli operatori godano di proroghe automatiche da un lasso di tempo ormai considerevole, e continueranno a goderne almeno fino al 2023, sembra porre in dubbio che le concessioni siano accordate per una durata limitata adeguata, come prescritto dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva sui servizi. La finalità dell'articolo 12 della direttiva sui servizi è impedire la chiusura dei mercati nei quali è disponibile un numero limitato di autorizzazioni per la scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili. Se la durata della concessione originale e della proroga successiva può essere giustificata data la necessità di recuperare gli investimenti, resta il fatto che, date le proroghe continue delle concessioni esistenti e l'omessa indizione di procedure trasparenti, il mercato risulta chiuso, contrariamente all'obiettivo perseguito dall'articolo 12 della direttiva sui servizi.

Considerato il lungo lasso di tempo trascorso e il fatto che un periodo transitorio adeguato era già previsto, non possono più esservi giustificazioni per ulteriori ritardi nell'indire le pertinenti procedure di selezione. Le modifiche recenti proseguono nella violazione del diritto dell'UE, disponendo un lasso di tempo ulteriore affinché le regioni stabiliscano il quadro normativo per le procedure di selezione e le indicano.

L'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 novembre 2014 prevede, nei casi di "rimodulazione" degli incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, la proroga delle pertinenti concessioni o autorizzazioni in modo che il loro periodo di validità corrisponda alla nuova durata del periodo di incentivazione. A tal riguardo è opportuno osservare che, come confermato dalla Corte di giustizia nella causa *Promoimpresa*, l'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123 prevede espressamente che gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di motivi imperativi d'interesse generale. Tuttavia di tali considerazioni si può tenere conto solo nello stabilire le regole della procedura per la selezione dei candidati potenziali e fatto salvo, in particolare, l'articolo 12, paragrafo 1, della stessa direttiva. Non si può pertanto interpretare l'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva nel senso che esso consenta di giustificare il rinnovo automatico di autorizzazioni qualora, al momento della concessione iniziale delle stesse, non sia stata indetta nessuna procedura di selezione ai sensi del paragrafo 1 dello stesso articolo<sup>4</sup>. A parere della Commissione devono essere indette procedure di selezione a norma dell'articolo 12 della direttiva sui servizi ogni volta che siano in scadenza concessioni.

---

<sup>4</sup> Punti 53-55.

In base all'analisi che precede, il quadro normativo italiano che disciplina la gestione delle centrali idroelettriche viola l'articolo 12 della direttiva sui servizi in quanto non dispone l'indizione di procedure di selezione trasparenti e imparziali.

### *Obbligo di versare un indennizzo al concessionario uscente*

Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 16 marzo 1999, n. 79, dispone che alla scadenza di una concessione idroelettrica i beni di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933 (le cosiddette "opere bagnate", quali dighe e altri beni in acqua, funzionali alla produzione di elettricità) diventano di proprietà delle regioni, senza compenso ad eccezione del valore non ammortizzato degli investimenti, qualora tali investimenti siano stati effettuati durante il periodo di validità della concessione e su autorizzazione delle autorità concedenti. Il comma 1 *ter*, lettera d), dello stesso articolo dispone che l'eventuale indennizzo è posto a carico del concessionario subentrante.

Per gli altri beni, le cosiddette "opere asciutte", le autorità regionali possono a certe condizioni rilevarli e versare un indennizzo per il loro valore non ammortizzato.

Il comma 1 *ter*, lettera n), dell'articolo 12 dichiara però che le regioni devono anche stabilire le disposizioni che disciplinano l'uso di tali opere e in tal sede rispettare certi criteri riguardanti l'indennizzo dovuto dal concessionario subentrante. I criteri distinguono tra beni mobili e immobili e tra beni di cui il concessionario subentrante prevede l'utilizzo nel progetto e beni per i quali non è previsto l'utilizzo. I beni mobili dei quali si prevede l'utilizzo sono oggetto di indennizzo in termini di "valore residuo", determinato in base al loro valore nei dati contabili o mediante perizia asseverata. Se non è previsto l'utilizzo di tali beni, si procede alla loro rimozione e allo smaltimento a cura ed onere del concessionario subentrante. I beni immobili dei quali non è previsto l'utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto. Se invece è previsto l'utilizzo di tali beni immobili, essi devono essere oggetto di indennizzo, per un importo corrispondente al loro valore nei dati contabili o mediante perizia asseverata sulla base di attività negoziale tra le parti.

Nella misura in cui le procedure di selezione per l'aggiudicazione delle concessioni alla scadenza di queste ultime non sono ancora state indette, tali disposizioni non trovano applicazione. Tuttavia, quand'anche le autorità italiane indicessero procedure di selezione, il sistema italiano riguardante le concessioni idroelettriche continuerebbe a non essere conforme all'articolo 12 della direttiva sui servizi. Le disposizioni citate contravvengono all'articolo 12 della direttiva sui servizi in quanto conferiscono un indebito vantaggio al concessionario uscente.

In determinate circostanze i criteri per la determinazione dell'indennizzo dovuto non sono sufficientemente chiari né oggettivi, in particolare perché non è definito il modo in cui va interpretato il valore delle pertinenti opere.

Se e in quanto il "valore residuo" delle opere asciutte mobili deve essere inteso come diverso dal valore non ammortizzato di tali opere, e superiore a tale valore, il concessionario subentrante sarà tenuto a ripagare al concessionario uscente beni che per quest'ultimo non sono più un costo. Stessa condizione vale per il "valore" delle opere asciutte immobili. Non è chiaro se tali termini riguardino solo il valore non ammortizzato delle opere. La Commissione osserva inoltre che l'importo che il concessionario subentrante può dover versare è pertanto in netto contrasto con l'importo dell'indennizzo a carico delle autorità regionali qualora esse decidano di rilevare le cosiddette "opere

asciutte" dal concessionario uscente: in tali casi è chiaro che le autorità regionali sono tenute a versare solo l'importo corrispondente al valore non ammortizzato dei beni. Secondo la Commissione non vi sono giustificazioni oggettive della differenza di trattamento nei due casi.

Non è peraltro chiaro perché la rimozione e lo smaltimento dei beni mobili (le cosiddette "opere asciutte") dei quali il concessionario entrante non prevede l'utilizzo debbano avvenire a carico di quest'ultimo, dato che per la loro stessa natura i beni mobili possono essere rimossi dal sito a cura del concessionario uscente.

Poiché tale obbligo riguarderebbe tutti gli operatori interessati a fare domanda per la concessione, ad eccezione del concessionario uscente, tali operatori si troverebbero fin dall'inizio in una situazione di svantaggio competitivo rispetto al concessionario uscente, che non avrebbe necessità di considerare tali pagamenti nel calcolo della propria offerta.

Se, in conformità all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sui servizi, gli Stati membri possono tenere conto di motivi imperativi d'interesse generale, quali i principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento, nello stabilire le regole della procedura di selezione, tali regole devono essere proporzionate per essere conformi al diritto dell'UE. La valutazione delle opere del concessionario uscente, se e in quanto essa eccede il valore non ammortizzato di tali opere, non rispetta il principio di proporzionalità. Di conseguenza essa contravviene all'articolo 12 della direttiva sui servizi.

In base all'analisi che precede, il pertinente quadro normativo italiano che disciplina la gestione di centrali idroelettriche viola l'articolo 12 della direttiva sui servizi anche sotto questo aspetto.

#### Articolo 49 del TFUE

Gli articoli da 9 a 13 della direttiva sui servizi stabiliscono regole esaustive riguardo alle autorizzazioni per i servizi contemplati da tale atto. In ogni caso, anche qualora non trovi applicazione l'articolo 12 della direttiva sui servizi, il quadro giuridico italiano viola la libertà di stabilimento sancita dal trattato.

Quando rilasciano concessioni per la gestione di una centrale idroelettrica a norma del quadro normativo italiano, le autorità sono tenute a rispettare le regole fondamentali del TFUE, e in particolare il principio di non discriminazione, qualora esista un interesse transfrontaliero certo all'ottenimento dell'autorizzazione<sup>5</sup>.

L'esistenza di un interesse transfrontaliero certo va valutata in base a tutti i criteri rilevanti, quali il valore finanziario dell'appalto, il luogo di esecuzione o le caratteristiche tecniche, tenendo conto delle particolarità specifiche dell'appalto in questione<sup>6</sup>. L'interesse transfrontaliero, in particolare negli impianti di generazione idroelettrica di maggiori dimensioni, può essere dedotto dal fatto che spesso tali impianti sono gestiti da fornitori attivi in diversi Stati membri e che gli interessi economici in gioco nel settore idroelettrico sono considerevoli. È pertanto probabile che la gestione di tali impianti presenti un'attrattiva economica per operatori di altri Stati membri che gestiscono strutture analoghe fuori dai confini italiani.

---

<sup>5</sup> Sentenza del 14 luglio 2016, *Promoimpresa* C-458/14 e C-67/15, EU:C:2016:558, punti 64-65.

<sup>6</sup> Sentenza del 17 luglio 2008, *ASM Brescia*, C-347/06, EU:C:2008:416, punto 62 e giurisprudenza ivi citata.

Per presumere l'esistenza di un interesse transfrontaliero non è necessario che un operatore economico di un altro Stato membro abbia effettivamente manifestato il proprio interesse<sup>7</sup>. Considerata la posizione geografica di molte centrali idroelettriche in regioni confinanti dell'Italia, non si può escludere che la gestione di tali impianti presenti un'attrattiva economica per operatori di altri Stati membri che gestiscono strutture simili in altri Stati membri. Gli effetti sulla libertà di stabilimento non possono quindi essere considerati troppo aleatori o troppo indiretti perché si possa concludere nel senso di un'eventuale violazione delle regole fondamentali del TFUE<sup>8</sup>.

In base a quanto precede, la Commissione conclude che l'aggiudicazione di concessioni a norma del quadro normativo italiano costituisce una limitazione del diritto di stabilimento.

Le limitazioni del diritto di stabilimento possono essere giustificate da motivi imperativi d'interesse generale, quali considerazioni di protezione dell'ambiente, di sicurezza delle forniture e di certezza del diritto e legittimo affidamento<sup>9</sup>. La Commissione non è a conoscenza di nessuna circostanza obiettiva che possa giustificare la limitazione derivante dalla mancata indizione di procedure di selezione per l'aggiudicazione di concessioni per la gestione di centrali idroelettriche volte a generare energia. In effetti l'aggiudicazione di concessioni, comprese le concessioni per l'uso di risorse pubbliche, in assenza di trasparenza equivale a una disparità di trattamento a danno di imprese che potrebbero essere interessate a tale concessione e che sono site in altri Stati membri. Identica considerazione vale per le proroghe di concessioni accordate in assenza di procedure trasparenti. Tali disparità di trattamento sono in via di principio vietate dall'articolo 49 del TFUE. L'assenza assoluta di bandi di gara, come sembra essere il caso nel quadro normativo italiano, non è conforme alle prescrizioni dell'articolo 49 del TFUE né ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza<sup>10</sup>.

Anche qualora si individuasse un motivo imperativo d'interesse generale tale da giustificare l'assenza di procedure di selezione trasparenti e imparziali (il che non sembra ricorrere nella fattispecie), la relativa misura dovrebbe soddisfare i criteri di adeguatezza e necessità nell'ambito del principio di proporzionalità. Tale caso sarebbe possibile solo qualora l'obiettivo in questione potesse essere conseguito unicamente con l'applicazione della procedura di autorizzazione stabilita dal quadro legislativo italiano, ipotesi non suffragata da alcuna prova.

In quanto consente proroghe per le concessioni per la gestione di centrali idroelettriche senza imporre l'indizione di una procedura trasparente, non discriminatoria e imparziale, il quadro normativo italiano contravviene all'articolo 49 del TFUE.

---

<sup>7</sup> Sentenza del 14 novembre 2013, *Belgacom*, C-221/12, EU:C:2013:736, punto 31.

<sup>8</sup> Sentenza del 21 luglio 2005, *Coname*, C-231/03, EU:C:2005:487, punto 20.

<sup>9</sup> *Promoimpresa*, punto 71.

<sup>10</sup> Sentenza del 13 ottobre 2005, *Parking Brixen*, C-458/03, EU:C:2005:605, punto 49; si veda anche la sentenza del 31 gennaio 2008, *Centro Europa 7*, C-380/05, EU:C:2008:59, punto 115.

## V. Conclusioni

La Commissione europea ritiene pertanto, a complemento della propria lettera di costituzione in mora del 15 marzo 2011 [rif. SG(2011)D/3976] e della lettera di costituzione in mora complementare inviata il 26 settembre 2013 [rif. C(2013)6086], che l'Italia sia venuta meno ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE e comunque ai sensi dell'articolo 49 del TFUE, in quanto le autorità italiane hanno omesso di indire procedure di selezione trasparenti e imparziali per l'aggiudicazione delle concessioni idroelettriche e hanno imposto al concessionario subentrante l'obbligo di versare, per l'utilizzo di beni pertinenti, un indennizzo superiore al valore non ammortizzato di tali beni.

La Commissione invita il Suo governo, ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a trasmetterle osservazioni in merito a quanto precede entro due mesi dal ricevimento della presente lettera.

Dopo aver preso conoscenza di tali osservazioni, oppure in caso di omesso inoltro delle stesse entro il termine fissato, la Commissione si riserva il diritto di emettere, se del caso, il parere motivato previsto dal medesimo articolo.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Elżbieta BIENKOWSKA

Membro della Commissione

**PER COPIA CONFORME**  
Per il Segretario generale

**Jordi AYET PUIGARNAU**  
Direttore della cancelleria  
**COMMISSIONE EUROPEA**